



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 27/11/2023 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

LENTINI ANNA MARIA, Presidente

CRISANTI PAOLA, Relatore

TORNATORE GIOACCHINO, Giudice

in data 27/11/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3339/2022 depositato il 15/06/2022

proposto da

G.b. Travertini Marmi Graniti Srl - 06039420580

Difeso da

Pasquale Formica - FRMPQL79H03A509I

Giammarco Galdieri - GLDGMR86H14A509E

Rappresentato da Elisabetta Bernardini - BRNLBT59E67L182P

Rappresentato da Rosa Bernardini - BRNRSO66A46H501L

ed elettivamente domiciliato presso pasquale.formica@pec.leoassociati.it

contro

Comune di Guidonia Montecelio

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.guidonia.org

Tre Esse Italia Srl - 01625840606

Difeso da

Delia Corsi - CRSDLE61H48L009E

ed elettivamente domiciliato presso tresseitalia@postecert.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 13219/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 32 e pubblicata il 29/11/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 951 IMU 2018 IMU 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato G.B. TRAVERTINI MARMI GRANITI S.R.L. ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 13219/32/2021 depositata il 29 novembre 2021, in relazione all'avviso di accertamento n. 951, relativo all'IMU, anno 2018, notificato l'8 gennaio 2020 dalla Tre Esse Italia S.r.l, con la quale era stata respinta la sua domanda diretta ad ottenere l'annullamento dell'avviso in questione.

La parte appellata Tre Esse Italia S.r.l si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il Comune di Guidonia Montecelio è rimasto contumace.

Nel corso del procedimento di appello, la società ha perfezionato la definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 186 - 205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ("Legge di bilancio 2023") afferente al medesimo atto impositivo oggetto del presente gravame.

La società, infatti, ha depositato copia dell'istanza di definizione agevolata di cui trattasi nonché copia della quietanza di pagamento dell'importo dovuto per la prima rata.

Con successiva istanza la parte appellante ha depositato istanza di estinzione del giudizio di appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta deve essere accolta.

Detta richiesta appare conforme al dettato dell'articolo 1, comma 236 della L. n. 197 del 2022 che prevede che il debitore, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, indica la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 198, della L. 197/2022, il procedimento deve essere dichiarato estinto, avendo la società provveduto a versare quanto dovuto ai fini della definizione agevolata.

La conclusione, peraltro, è conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia, che ha avuto modo di affermare che "In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato" (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019; cfr. altresì Cass. Sez. L, Ordinanza n. 25588 del 2019).

Nel caso di specie, come detto, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la società provveduto a corrispondere l'importo pari alla prima rata del debito così come quantificato dalla parte appellata.

il Collegio deve prendere atto di tanto e dichiarare l'estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese in ottemperanza a quanto normativamente previsto.

P.Q.M.

- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Roma li 27 novembre 2023

il Giudice relatore

Paola Crisanti

Il Presidente

Anna Maria Lentini